CIRCOLARE INFORMATIVA

Giugno 2019

1. Le *news* del mese pag. 2

2. Commentario e approfondimento
   - Obbligo trasmissione telematica dei corrispettivi: pubblicato il decreto che stabilisce gli esoneri pag. 5
   - Le nuove modalità di richiesta dell'agevolazione Sabatini-ter pag. 6
   - Versamento imposte da "Redditi 2019": prima scadenza al 1° luglio 2019 salvo proroghe pag. 7
   - In scadenza il diritto annuale CCIAA 2019 pag. 10
   - Cedolare negozi con conduttore impresa pag. 12
   - Dichiarazioni Imu e Tasi entro il 1° luglio pag. 14
   - Nuova procedura ANF pag. 15
   - Future mamme in servizio fino al parto. Al via la presentazione della domanda online pag. 16

3. Principali scadenze dal 16 giugno 2019 al 15 luglio 2019 pag. 18

MAZARS

I.LE NEWS DEL MESE

FATTURE ELETTRONICHE "SEMPLIFICATE"

Innalzamento a 400 euro dell'importo complessivo entro cui può essere emessa la fattura semplificata

L'art.21-bis co.1 del D.P.R. n.633/1972 stabilisce che la fattura può essere emessa in modalità semplificata se di ammontare complessivo non superiore a 100 euro o se è rettificativa di precedenti fatture ai sensi dell'art.26. L'art.21-bis co.3 rimanda l'innalzamento del limite di importo della fattura elettronica fino a 400 euro al Ministero dell'economia e delle finanze. La fattura semplificata è caratterizzata dalla richiesta di un minor numero di elementi informativi rispetto agli elementi prescritti per le fatture ordinarie dall'art.21, co.2, lett.c) del D.P.R. n.633/1972. Nella fattura semplificata, inoltre, l'operazione può essere descritta in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta. E' vietato emettere fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie e per alcune tipologie di operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità (ai sensi dell'art.21, co.6-bis del D.P.R. n.633/1972). Il decreto Mef del 10 maggio 2019 ha ampliato la facoltà di emettere la fattura semplificata per fatture di ammontare complessivo fino a 400 euro ed è in vigore dal 24 maggio 2019.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 10/05/2019, G.U. n.120 del 24/05/2019)

FATTURE ELETTRONICHE

Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche entro il 31 ottobre 2019

Con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.107524 del 29 aprile 2019 è stato previsto che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche fosse resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019. A seguito di istanze pervenute da parte degli ordini professionali e delle associazioni di categoria per un ampliamento dei termini per effettuare l'adesione al servizio, con il provvedimento n.164664 è stato previsto che la funzionalità di adesione al suddetto servizio di consultazione sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n.164664, 31/05/2019)

CESSIONE CREDITO DETRAZIONI

Pubblicata la "Piattaforma cessione crediti" per gli interventi energetici (Ecobonus) e il Sisma Bonus

Sono disponibili sulla "Piattaforma cessione crediti" i bonus corrispondenti alle detrazioni fiscali per i lavori eseguiti nel 2018 sulle parti comuni degli edifici, al fine di migliorarne l'efficienza energetica (Ecobonus) e per ridurne il rischio sismico (Sisma Bonus), e ceduti a soggetti terzi dagli stessi condòmini beneficiari delle detrazioni. I singoli cessionari potranno accedere, tramite l'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, all'apposita "Piattaforma cessione crediti", per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all'Agenzia delle entrate dagli amministratori di condominio. Per attivare questa funzionalità, due sono i passaggi obbligati: provvedere all'autenticazione sul sito dell'Agenzia e, a seguire, accedere alla piattaforma. E' disponibile un manuale specifico che illustra e spiega le procedure da seguire passo dopo passo, guidando i contribuenti interessati nella compilazione dei diversi campi e riquadri, scaricabile dal link https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Detrazione+riqualificazione+energetica+55+2016/Compilazione+web+cessione+crediti+riq+ener+ccire/manuale+utente+compilazione+web+ccire+2019/CCIRE+-+manuale+utente.pdf.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 07/05/2019)

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Indicazioni sugli oneri, le ritenute ed i crediti di imposta da dichiarare per periodo di imposta 2018

L'Agenzia delle entrate ha trattato in una corposa circolare di 390 pagine le disposizioni riguardanti ritenute, oneri deducibili, oneri detraibili e crediti di imposta da dichiarare per i redditi delle persone fisiche per il periodo di imposta 2018. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazione dei redditi.

(Agenzia delle entrate, circolare n.13, 31/05/2019)

IMU: FABBRICATI CATEGORIA D

Nuovi coefficienti per il calcolo delle imposte comunali dei fabbricati D non iscritti al catasto

I coefficienti moltiplicatori per il calcolo IMU e TASI del periodo di imposta 2019 riguardano i fabbricati classificabili nella categoria catastale "D" non iscritti in catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Per tali fabbricati, infatti, la base imponibile viene determinata ogni anno, fino all'attribuzione della rendita, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito decreto tenuto conto dei dati ISTAT in merito al costo di costruzione dei capannoni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 06/05/2019, G.U. n.116 del 20/05/2019)

WORK -LIFE BALANCE

L'unione Europea con l'approvazione della Direttiva del 4 aprile 2019 ha confermato l'impegno a tutela della famiglia e dell'inclusione al lavoro delle donne. I Paesi comunitari avranno tre anni di tempo per adeguare la normativa attualmente vigente in materia di congedi parentali, congedo obbligatorio di paternità e diritto alla richiesta di condizioni flessibili di lavoro.

(Direttiva UE 4 aprile 2019)

RISPETTO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E BENEFICI

L'Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito, a seguito della pubblicazione della Circolare n. 3/2018, che i controlli ispettivi in azienda devono verificare l'effettivo trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori. Appurato che il datore di lavoro corrisponda ai lavoratori dei trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle cosiddette organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, questi potrà legittimamente fruire dei benefici contributivi e normativi. La Circolare amplia quindi la disposizione contenuta nell'art. 1, co. 1175, della Legge n. 296/2006 che prevede per il riconoscimento dei benefici il "rispetto" dei CCNL suddetti.

(Circolare InL n. 7 del 5 maggio 2019)

MINIMI CONTRIBUTIVI SUPERIORI OLTRE IL MASSIMALE

L'Inps ha chiarito con la pubblicazione della Circolare n. 63 del 9 maggio 2019 le indicazioni operative per il recupero dei contributi versati oltre il massimale con riferimento ai lavoratori la cui retribuzione, se percepita oltre il limite annualmente fissato, non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche. L'Istituto ha chiarito inoltre i relativi termini di prescrizione.

(Circolare Inps n. 63 del 9 maggio 2019)

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO – PROROGA AL 31 DICEMBRE 2019

Il Ccnl Terziario Confcommercio risultava ormai scaduto dallo scorso 31 luglio 2018. Già prorogato rispetto agli accordi iniziali, è stato oggetto dell'accordo sottoscritto il 13 maggio 2019 tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs - Uil e Ugl Terziario che hanno stabilito l'ulteriore slittamento della scadenza al prossimo 31 dicembre 2019. L'obiettivo è quello di riallineare tutte le diverse previsioni contrattuali attualmente esistenti nel settore e garantire alle imprese che applicano il Ccnl condizioni di concorrenza uniformi.

(Accordo del 13 maggio 2019)

ORARIO DI LAVORO – INTERVENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La Corte di Giustizia Europea con la Sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019 ha stabilito che gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l'obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

Gli Stati stessi dovranno stabilire le modalità concrete di attuazione di tale sistema, considerando le caratteristiche proprie di ogni attività lavorativa e di ogni impresa, in particolar modo ponendo attenzione alle dimensioni aziendali.

(Corte di Giustizia UE Sentenza C-55/18 del 14 maggio 2019)

II. COMMENTARIO E APPROFONDIMENTO

OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: PUBBLICATO IL DECRETO CHE STABILISCE GLI ESONERI

Come già anticipato in precedenti informative, l'articolo 2 comma 1, D.Lgs. 127/2015 (come tradotto nell'articolo 17, D.L. 119/2018) dispone che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972, memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per effetto delle citate modifiche accade che:

- a partire dal 1 luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari relativo all'anno 2018 superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle entrate;
- dal 1° gennaio 2020 l'obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dal volume d'affari;
- viene demandato a uno specifico decreto del Mef l'individuazione di eventuali specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Con il recente **D.M. Economia e Finanze datato 10 maggio 2019,** pubblicato nella G.U. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019 vengono finalmente individuate le fattispecie di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

> Va in primo luogo evidenziato, come confermato dal citato decreto, che in questa fase di prima applicazione gli esoneri ivi previsti sono da considerarsi transitori e non definitivi.

Nello specifico, l'articolo 1 D.M. 10 maggio 2019 stabilisce che l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:

a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall'articolo 2, D.P.R. 696/1996;
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari complessivo dell'attività esaminata dell'anno 2018;
d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto nel corso di un trasporto internazionale.

Il successivo articolo 2, inoltre, prevede che restino invariate le disposizioni relative alle cessioni di carburanti e cessioni di beni o servizi effettuata tramite distributori automatici (c.d. "distributori altamente automatizzati" e "*vending machine*").

Per quanto riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. "*non oil*" effettuate da quest'ultimi che rientrerebbero invece nell'obbligo, in analogia con quanto previsto genericamente per le "operazioni marginali" di cui

alla lettera c), fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati anche per tali operazioni qualora i compensi/ricavi non superino l'1% del volume di affari complessivo dell'anno 2018.
Il citato D.M. specifica comunque che le operazioni rientranti nell'ambito della deroga (diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a e b) continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.
Da ultimo, l'articolo 3 del D.M. in commento, a conferma della transitorietà delle descritte ipotesi di esonero, rimanda a specifici nuovi decreti del Mef, l'individuazione delle relative date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'attuale disciplina.

LE NUOVE MODALITA DI RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE SABATINI-TER

L'articolo 20, D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita in fase di conversione in legge) ha potenziato la misura agevolativa denominata "Sabatini *ter*" istituita dal D.L. 69/2013 e più volte rifinanziata dalle precedenti Leggi di Bilancio.
L'agevolazione consiste in un finanziamento (di importo minimo pari a 20.000 euro), con facoltà di fruire della garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (all'80% dell'importo finanziato dall'istituto di credito), per l'acquisto di beni strumentali nuovi quali macchinari e impianti, attrezzature e altri beni strumentali di impresa e altri beni, *software* e tecnologie digitali.
È inoltre concesso dal Ministero dello sviluppo economico un contributo in conto interessi pari all'ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al tasso del 2,75% annuo.
Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca/intermediario finanziario (sulla base del *rating* della pmi) e il contributo che viene concesso dal Mise.

Le novità in vigore dal 1° maggio 2019

Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che dal 27 maggio 2019 le domande di agevolazione inviate alle banche e agli intermediari finanziari devono essere compilate utilizzando la "release 6.0" disponibile al *link* https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/presentazione-domande.
L'erogazione dei contributi diventa automatica venendo gli stessi erogati in base alle sole dichiarazioni prodotte dall'impresa che effettua l'investimento. La fase di erogazione del contributo ha ottenuto, inoltre, migliorie per tutte le istanze che richiedono un finanziamento agevolato di importo inferiore a 100.000 euro: in precedenza era obbligatorio richiedere quote di erogazione annuali del contributo, mentre da oggi l'erogazione avverrà in unica soluzione, permettendo di ridurre il carico di lavoro amministrativo.

> Il contributo concedibile sarà pari all'ammontare complessivo degli interessi convenzionali calcolati al 2,75% annuo (ovvero al 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali).
> Il *link* per effettuare l'accesso alla piattaforma è https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese.

L'invio della domanda compilata deve avvenire esclusivamente via pec indirizzandola alle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni con i quali l'impresa successivamente prenderà contatto per definire le modalità del finanziamento.
Un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative ad investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti richiesti non ecceda i 4 milioni di euro.

È possibile scegliere la durata del preammortamento del finanziamento (da 0 a 12 mesi) e la durata del finanziamento stesso (da 2 a 5 anni). La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, ha la facoltà di ridurre l'importo del finanziamento richiesto ovvero di rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria.

Le modalità di effettuazione dell'investimento

L'investimento può essere finanziato mediante un contratto di finanziamento bancario ovvero mediante un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di *leasing* e deve essere concluso necessariamente entro il periodo di preammortamento o di prelocazione che è pari al più a 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.
La durata massima del contratto di mutuo o di *leasing* è pari a 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
La scelta della tipologia del finanziamento (finanziamento o *leasing*) incide sulla tempistica di deduzione fiscale del costo sostenuto per l'investimento (la agevolazione Sabatini-*ter* è cumulabile con il maxi ammortamento del 130% di cui all'articolo 1, D.L. 34/2019).

➡ Pertanto, la scelta di effettuare l'investimento mediante un contratto di *leasing*, che prevede l'iscrizione del bene strumentale nell'attivo dello stato patrimoniale solo all'atto del riscatto al termine del quinquennio di durata del finanziamento, prevederà una deduzione fiscale (ai sensi dell'articolo 102, comma 7, D.P.R. 917/1986) del costo dell'investimento in un periodo di tempo dimezzato rispetto all'acquisizione in proprietà mediante la stipula di un contratto di finanziamento.

Acquisto di beni strumentali nuovi	➡ L'investimento deve essere capitalizzato e figurare nell'attivo patrimoniale per almeno 3 anni. Non sono agevolabili i costi relativi a commesse interne, le spese di funzionamento, le imposte e tasse, nonché i costi propedeutici alla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Non sono, altresì, ammissibili i beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'Iva.
Stipula di contratto di locazione finanziaria di beni strumentali nuovi	➡ Il costo agevolabile è quello fatturato dal fornitore dei beni alla società di *leasing*. È obbligatorio che l'impresa locataria eserciti anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorreranno dal termine della locazione finanziaria. Tale impegno può essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

VERSAMENTO IMPOSTE DA "REDDITI 2019": PRIMA SCADENZA AL 1° LUGLIO 2019

Anche quest'anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi 2019.
In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno (quest'anno 1° luglio) o dal 30 luglio (quest'anno 31 luglio) e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.
I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

Il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 in scadenza al 1° luglio 2019 ovvero al 31 luglio 2019 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto per il periodo di imposta 2019 in scadenza al 30 novembre 2019 non può essere rateizzato.

> Si segnala alla gentile Clientela che è in corso di emanazione un decreto che rinvierà la scadenza per il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 dal 1° luglio 2019 al 22 luglio 2019 per i contribuenti assoggettati ai nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Nel caso in cui venga ufficializzata la proroga sarà pubblicata tempestivamente una Informativa ai clienti.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica informativa *"Regole per il corretto utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali"* contenuta nella circolare mensile di gennaio 2019.

Si ricorda a tal proposito che:

- i crediti d'imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2019 possono essere utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019;
- il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare (tale limite non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite);
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);

- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

Modello Iva 2019 e versamento del saldo Iva 2018

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi; tuttavia è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione di una maggiorazione.

Ne consegue che il saldo Iva può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al 18 marzo 2019 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 18 marzo 2019 e il 1° luglio 2019;
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 18 marzo 2019 oppure al 1° luglio 2019. È fatta salva la facoltà di avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 31 luglio 2019 applicando sulla somma dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2018:

- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 1° luglio 2019 (scadenza ordinaria 30 giugno 2019 che è domenica);
- se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 1° luglio 2019 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2019);
- se il bilancio dell’esercizio 2018 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2019.

Proroga in arrivo

E’ probabile che il termine di versamento delle imposte da parte dei soggetti contribuenti soggetti agli ISA (le nuove pagelle fiscali, indicatori sintetici di affidabilità fiscale) venga prorogato dal 1° al 22 luglio. Il ministro dell’Economia ha infatti firmato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a causa del ritardo nella diffusione del software ufficiale (avvenuta solo ieri 10 giugno) per la compilazione degli ISA, che da quest’anno prendono il posto degli studi di settore. Per l’ufficialità servirà tuttavia la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale».

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente da uno specifico decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di *start-up* innovativa e di incubatore certificato e dura, comunque, complessivamente non oltre il quinto anno di iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2018 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2018 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2019;
- le società e altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2018 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2019;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies,* cod. civ.) nell'anno 2018.

Il calcolo del diritto annuale

Per l'anno 2019 risultano confermate le misure del diritto annuale dovute per l'anno 2018, come evidenziate nella nota n. 26505 del 16 gennaio 2018 del Ministero dello sviluppo economico.

➡ Le imprese individuali e i soggetti iscritti al REA pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 1° luglio 2019, cioè entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40% (ovvero il 31 luglio 2019).

Per i soggetti individuati nella seguente tabella gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.l.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53,00	€ 11,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€ 18,00	---

* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del **20% del diritto dovuto per la sede principale,** fino a un massimo di 120 euro per ognuna di esse, **a eccezione** dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2018; sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.

Aliquote in base al fatturato 2018 ai fini Irap		
fatturato da euro	**a euro**	**aliquote**
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un *max*. di €40.000,00)

Differenze rispetto all'esempio di calcolo esposto si riscontrano per 9 Camere di Commercio: il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 marzo 2018 ha autorizzato infatti per le Camere di Commercio di Arezzo, Lucca, Maremma e Tirreno, Massa Carrara, Palermo Enna, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per gli anni 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede sia per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali). Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2019 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento.

CEDOLARE NEGOZI CON CONDUTTORE IMPRESA

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, dal 1° gennaio scorso, la possibilità di applicare la tassazione cedolare per le locazioni; tale soluzione, originariamente prevista per i soli fabbricati a destinazione abitativa, da quest'anno viene estesa alle locazioni che interessano una tipologia di immobili strumentali, i negozi.
Anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in favore della tassazione proporzionale fissa al 21%.

Vale solo per i nuovi contratti

> Si tratta comunque di una possibilità limitata ai nuovi contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie.

Nella recente circolare n. 50/E/2019 l'Agenzia delle entrate puntualizza che, nel caso di locazione di negozi, la cedolare è applicabile anche nel caso di conduttore che agisce nell'esercizio dell'impresa (sia esso imprenditore individuale o società).

La cedolare sui negozi

La tassazione cedolare, con prelievo fisso nella misura del 21%, è consentita per le locazioni commerciali, al verificarsi di determinati requisiti:

- prima di tutto essa riguarda esclusivamente gli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);
- il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 300 metri quadrati, i canoni potranno essere assoggettati a cedolare).

Si evidenzia che la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime ordinario dell'Irpef, più gravoso soprattutto per chi dichiara redditi elevati, consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l'imposta di registro e l'imposta di bollo. D'altro canto, optando per l'imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all'aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.
Tale nuovo regime può riguardare solo i nuovi contratti, facendo riferimento ai contratti stipulati "nell'anno 2019" (allo stato attuale si tratta di una disposizione transitoria, in quanto parrebbe riguardare solo i contratti stipulati quest'anno).

La norma anti-abuso

Inoltre, viene stabilita una previsione antielusiva: qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 per stipularne un altro tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria. Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.

Aspetti soggettivi

Trattandosi di una tassazione alternativa del reddito fondiario, essa riguarda unicamente immobili che siano detenuti da persone fisiche "private", ossia al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.
Vi era un dubbio riguardante la qualifica del soggetto che prende in locazione tale immobile; con riferimento ai fabbricati abitativi, l'Agenzia delle entrate si era espressa negando il diritto alla tassa piatta nel caso di locatario titolare di partita Iva che impiega il bene nell'attività d'impresa, quand'anche l'immobile fosse a destinazione abitativa e impiegato per fini abitativi (uso foresteria, in particolare).
Nella recente circolare n. 50/E/2019 l'Agenzia delle entrate ha precisato che tale ultima condizione non deve, invece, essere soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale.

Via libera al conduttore con partita Iva

Possono, pertanto, accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attività commerciale.

Viene invece confermata l'interpretazione sui fabbricati abitativi, per i quali il conduttore deve essere persona fisica che agisce al di fuori dell'attività d'impresa.

DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 1° LUGLIO

Entro il prossimo 1° luglio 2019 (il termine sarebbe il 30 giugno, che quest'anno cade di domenica) è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2018 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2019 (posticipata al 1° luglio), occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2018.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni *in leasing*, le compravendite o modifiche di valore di un'area edificabile, l'intervenuta esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc.. In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno (anche in questo caso il termine deve intendersi posticipato 1° luglio) è in scadenza la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2018, relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, integralmente o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2018 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare detta dichiarazione.

A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

NUOVA PROCEDURA ANF

A decorrere dal 1° aprile 2019 la richiesta di assegni familiari deve essere inoltrata all'INPS esclusivamente con modalità telematica.
Le domande presentate dai lavoratori in modalità cartacea, entro e non oltre lo scorso 31 marzo, rimangono valide fino al 30 giugno 2019.
Dal 1° luglio 2019, in occasione del rinnovo delle tabelle dei livelli reddituali e della composizione del nucleo familiare, tutti i lavoratori, ad eccezione degli operai agricoli a tempo indeterminato, dovranno avvalersi della nuova utility messa a disposizione dall'INPS.

Istruzioni per i lavoratori

Il richiedente può presentare domanda:

- tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se munito di pin dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di Livello almeno pari a 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- tramite i servizi offerti dai Patronati e dagli intermediari abilitati.

Successivamente può verificarne l'esito accedendo alla sua area riservata con le proprie credenziali ed entrando nell'apposita sezione "Consultazione Domanda".
Solo in caso di diniego l'INPS invierà al lavoratore una comunicazione formale.
L'esito positivo deve poi essere comunicato al datore di lavoro.
Eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare potranno essere inoltrate all'INPS entro 30 giorni dalla data dell'evento, sempre attraverso il canale telematico o tramite i servizi degli intermediari nella sezione "Variazione domanda".

Istruzioni per le aziende, gli intermediari ed i rappresentanti legali

I soggetti abilitati possono a loro volta consultare l'esito dell'istanza attraverso il cassetto previdenziale, cliccando sulla funzione "Consultazione Importi ANF".
E' possibile effettuare la ricerca optando per uno dei due seguenti criteri:

- ricerca puntuale (con indicazione del codice fiscale del solo soggetto da verificare);
- ricerca massiva (saranno resi disponibili gli esiti di tutti i dipendenti dell'azienda selezionata).

L'INPS svolge un'attività istruttoria necessaria all'individuazione degli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in base alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
Il datore di lavoro continua a pagare, insieme alla retribuzione mensile, l'importo della prestazione di sostegno alla famiglia, operando poi il relativo conguaglio con i pagamenti contributivi mensili e le relative denunce uniemens.

L'assegno spetta in misura intera per:

- ogni mese di lavoro, se il dipendente ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
- ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

Autorizzazioni, casi particolari

Secondo la nuova procedura telematica, l'INPS ha precisato che solo chi è privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità è tenuto a presentare la relativa richiesta online.

In caso di accoglimento non verrà più inviato il modello ANF43, invece in caso di reiezione il lavoratore riceverà il modello ANF58.

Si ricordano le situazioni familiari che richiedono tale adempimento:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

FUTURE MAMME IN SERVIZIO FINO AL PARTO: AL VIA LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

L'art. 1 comma 485 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto delle modifiche al Testo Unico di maternità e paternità, rendendo maggiormente flessibile la scelta da parte della futura mamma di posticipare dopo il parto il godimento dei 5 mesi di astensione obbligatoria.

Fruizione del congedo di maternità - periodo

- Generalmente il congedo di maternità decorre a partire dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto in tema di flessibilità del congedo di maternità, fino ai 3 mesi dopo la data effettiva di nascita del bambino.
- Nel caso in cui il parto venga posticipato viene riconosciuto il diritto all'astensione anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva.
- Allo stesso modo, qualora il parto venga anticipato rispetto la data presunta, tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum, anche nel caso in cui venga superato il limite complessivo di 5 mesi.
- Il congedo del periodo massimo di 5 mesi spetta anche per l'adozione di un minore e deve essere fruito, in caso di adozione nazionale, durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
- In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, contestualmente al periodo di permanenza all'estero, necessario per sbrigare le pratiche burocratiche e per la conoscenza del minore.

Fruizione del congedo di maternità – requisiti

Le condizioni per la richiesta variano a seconda dello status della richiedente:

- per le lavoratrici dipendenti è necessaria la sussistenza di un rapporto di lavoro;
- alle lavoratrici domestiche (colf, badanti) vengono richiesti 26 contributi settimanali nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità oppure, 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio del congedo;
- alle lavoratrici agricole viene richiesto il possesso, nell'anno di inizio del congedo di iscrizione negli elenchi nominativi annuali, per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;

- per le future mamme in disoccupazione o sospensione è necessario che l'inizio del congedo di maternità avvenga entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro o diritto all'indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione;
- le lavoratrici iscritte in via esclusiva alla Gestione Separata INPS devono possedere il requisito contributivo delle tre mensilità nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Con il Messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019 l'INPS ha fornito i primi chiarimenti, precisando che, fino all'emanazione della circolare operativa e dei conseguenti aggiornamenti dell'applicazione "Gestione Maternità", le lavoratrici possono esercitare l'opzione per fruire del congedo subito dopo il parto, presentando domanda telematica di indennità di maternità, spuntando la specifica opzione.
Requisito essenziale è che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi danno alla salute della futura mamma e del bambino.

III. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO 2019 AL 15 GIUGNO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2019.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2017 E PRIMO ACCONTO 2019	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio	
1° rata	1 luglio
2° rata con interesse dello 0,32	31 luglio
3° rata con interesse dello 0,65	2 settembre
4° rata con interesse dello 0,98	30 settembre
5° rata con interesse dello 1,31	31 ottobre
6° rata con interesse dello 1,64	2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio	
1° rata	1 luglio
2° rata con interesse dello 0,17	16 luglio
3° rata con interesse dello 0,50	20 agosto
4° rata con interesse dello 0,82	16 settembre
5° rata con interesse dello 1,16	16 ottobre
6° rata con interesse dello 1,49	18 novembre
Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 31 luglio	
1° rata	31 luglio
2° rata con interesse dello 0,18	20 agosto
3° rata con interesse dello 0,51	16 settembre
4° rata con interesse dello 0,84	16 ottobre
5° rata con interesse dello 1,17	18 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	1 luglio
con maggiorazione	31 luglio
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	1 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio
Bilancio non approvato	31 luglio
Società di capitale – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura del bilancio	31 luglio

Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 agosto
Bilancio non approvato	30 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE	
17 giugno	**Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. **Imu e Tasi** Scade oggi il versamento del primo acconto dell'imposte Imu e Tasi. **Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. **Versamento dei contributi Inps** Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale;

	- sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. **Versamento ritenute da parte condomini** Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. **ACCISE - Versamento imposta** Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. **Versamento saldo IVA 2019** Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la quarta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099. **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 maggio.
20 giugno	**Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 giugno	**Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
1 luglio	**Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile. **5 per mille: conferma agevolazione** I soggetti che vogliono beneficiare dell'agevolazione e che hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2019 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2017 e/o precedenti ma non nell'anno 2018 devono inviare entro oggi a mezzo lettera raccomandata o PEC la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione. **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

	Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio. **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2019.
15 luglio	**Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.